

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale  
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

*Mercoledì 22 ottobre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.*

**La seduta comincia alle 12,50.**

**Schemi di decreti legislativi recanti:**

**Revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).**

**Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).**

**Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).**

**Relatore: Rabbito.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue nell'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 21 ottobre scorso.

Il deputato Pietro ARMANI premette di condividere pienamente le osservazioni svolte nella seduta di ieri dal collega Tremonti, delle quali richiama l'accento posto sulla necessaria centralità, ai fini sanzionatori, della capacità contributiva del soggetto cui si imputa la violazione. Rammenta che, del resto, alla capacità

contributiva fa espresso riferimento l'articolo 53 della Costituzione.

Ciò osservato, precisa che nel proprio intervento non esaminerà in dettaglio tutti e tre i provvedimenti all'esame ritenendo opportuno limitare l'analisi al primo schema, che riguarda le linee informative del nuovo assetto sanzionatorio, ed al secondo schema, concernente invece la riformulazione delle ipotesi di violazione e delle sanzioni irrogabili. Dalla relazione e dal testo stesso del secondo schema, emergono prefigurazioni ed ipotesi che possono generare dubbi sulla corretta interpretazione da dare a diversi passaggi del primo degli schemi proposti (ed, in concreto, sulle linee della politica repressiva perseguita dal Ministero delle finanze); emerge pertanto l'opportunità o perfino la necessità che i due schemi siano esaminati o commentati congiuntamente in modo da poter meglio inquadrare senza possibilità di dubbio le effettive intenzioni del Governo. Sottolinea che l'esame combinato dei provvedimenti proposti induce a ritenere che, in mancanza di incisive modifiche degli schemi proposti, debba essere la stessa legge delega ad essere riformata sull'argomento, posto che la posizione del Governo non può essere condivisa. Infine, risulta senz'altro necessario valutare le misure proposte dal Governo in campo non penale, in adempimento della delega, con quelle, pure di iniziativa governativa,

ma al di fuori della delega, sempre in materia tributaria ma in campo penale, di cui si ha avuto notizia attraverso la stampa. Risulta, infatti, evidente che un sereno giudizio sulla rispondenza delle sanzioni non penali non solo alla legge di delega ma anche ad un armonico assetto repressivo non può prescindere dalla considerazione unitaria della graduazione delle infrazioni — e del relativo congegno repressivo — rispetto alla pericolosità della infrazione del contribuente. Infatti, se fosse possibile esaminare il sistema repressivo nel suo contesto generale, probabilmente sarebbe possibile costruire la « personalizzazione » della pena attraverso un accurato dosaggio di sanzioni penali e non penali.

Occorre peraltro notare, sempre su un piano generale, come l'estensione al campo tributario non penale della personalizzazione della sanzione, assolutamente necessaria ed ineludibile in campo penale, produce problemi concettuali ed applicativi di non scarso rilievo che qui di seguito vengono succintamente elencati. Pur rilevando che è la stessa legge di delega a prevedere la « riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione » (articolo 3, comma 133, lettera b), non si può non rilevare, con riferimento alle infrazioni compiute da (o, meglio, per conto di) società di capitali quanto segue:

a) Nel caso di società di capitali, notoriamente non perseguibili direttamente secondo i principi penalistici che si vogliono adottare anche nel campo delle sanzioni tributarie non penali, verrebbero ad essere perseguiti gli amministratori, i dirigenti ed i singoli addetti alle varie incombenze che potenzialmente possono innescare una responsabilità, secondo il catalogo contenuto nel secondo schema di decreto proposto dal Governo. Si deve osservare, in linea pratica, che se le sanzioni amministrative ricalcano le fattispecie già presenti nel nostro ordinamento — fatta salva l'eliminazione di alcune evidenti distorsioni — non è dato comprendere quali indagini la polizia tributaria possa sviluppare per accertare e graduare le responsabilità dei cosiddetti

autori delle violazioni, specie in presenza di un ordinamento tributario così complesso e confuso come il nostro. Rinviare il problema agli organi preposti all'accertamento equivale dunque a voler ignorare l'esistenza del problema. Fra l'altro, amministratori, dirigenti e singoli addetti hanno una mobilità piuttosto accentuata, potendo ricoprire più cariche contemporaneamente presso società diverse (gli amministratori) e potendo anche, nel tempo, mutare datore di lavoro di dirigenti e gli altri lavoratori dipendenti). Questa « volatilità » dei possibili responsabili delle violazioni costringerebbe gli organi di investigazione a ricercare le prove della colpevolezza senza il contributo del soggetto interessato con grave pregiudizio dei diritti della difesa. Tutto ciò può generare due conseguenze negative: da un lato una gestione della giustizia tributaria all'insegna della superficialità e dall'altro il moltiplicarsi a dismisura delle sanzioni irrogabili, di cui la società rimarrebbe comunque responsabile in solido (il caso di inadempienza del soggetto punito).

Anche la correlazione del concordato con questo sistema è tutta da meditare. È possibile che se la società definisce il suo debito d'imposta, restano in vita le sanzioni in ossequio al principio della personalità? Ed, inoltre, come ultimo motivo di perplessità, ma non certo in ordine d'importanza, come si può realizzare la « personalizzazione » della sanzione senza istituire un casellario giudiziale, al fine di poter graduare la pena alla personalità del colpevole come emerge dai precedenti?

b) A corollario di quanto appena detto si osserva che attraverso l'applicazione del principio della responsabilità solidale una società di capitali possa essere chiamata a rispondere di (più) gravi sanzioni solo perché il soggetto cui le stesse sono state irrogate ha precedentemente commesso, in altri contesti, un gran numero di violazioni e dunque è gravemente recidivo.

c) Altro aspetto di riflessione riguarda la possibilità che una violazione

resti di fatto impunita quando il contribuente si sia affidato ad un consulente il quale è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave: non ricorrendo dunque tale circostanza, la sanzione appare teoricamente inapplicabile pur in presenza di una effettiva violazione.

d) Si ritiene conclusivamente che la personalizzazione della sanzione potrebbe ben essere attuata, prevedendo specifiche fattispecie nel catalogo delle infrazioni, ancorando la sanzione ai comportamenti effettivamente imputabili a ciascun soggetto, eventualmente in aggiunta alle sanzioni imputabili al soggetto societario interessato. Va da sé che le sanzioni personali dovrebbero in tal caso essere modulate in maniera da costituire un deterrente alla attitudine a compiere infrazioni: la loro misura dovrebbe tuttavia essere drasticamente ridotta.

Il catalogo delle infrazioni ricalca, sia pur semplificandolo ed unificandolo, l'assetto precedente, che pur tanta difficoltà interpretativa ha causato; inoltre, l'abbassamento delle parossistiche sanzioni precedenti risulta del tutto marginale ed insufficiente, ove si voglia davvero riportare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente ad un livello davvero comparabile con i sistemi repressivi vigenti nei paesi più avanzati. Al riguardo occorre considerare anche l'esistenza di un principio della Corte di giustizia europea sui criteri di commisurazione dell'entità delle sanzioni alla gravità dell'infrazione effettivamente compiuta, dovendosi ritenere che, delineata opportunamente una trincea difensiva contro la frode — effettiva e non solo presunta od affermata come è possibile ineludibile in campo penale, produce problemi concettuali ed applicativi di non scarso rilievo che qui di seguito vengono succintamente elencati. Pur rilevando che è la stessa legge di delega a prevedere la « riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione » (articolo 3, comma 133, lettera b), non si può non rilevare, con riferimento alle infrazioni

compiute da (o, meglio, per conto di) società di capitali quanto segue:

a) Nel caso di società di capitali, notoriamente non perseguibili direttamente secondo i principi penalistici che si vogliono adottare anche nel campo delle sanzioni tributarie non penali, verrebbero ad essere perseguiti gli amministratori, i dirigenti ed i singoli addetti alle varie incombenze che potenzialmente possono innescare una responsabilità, secondo il catalogo contenuto nel secondo schema di decreto proposto dal Governo. Si deve osservare, in linea pratica, che se le sanzioni amministrative ricalcano le fattispecie già presenti nel nostro ordinamento — fatta salva l'eliminazione di alcune evidenti distorsioni — non è dato comprendere quali indagini la polizia tributaria possa sviluppare per accertare e graduare le responsabilità dei cosiddetti autori delle violazioni, specie in presenza di un ordinamento tributario così complesso e confuso come il nostro. Rinviare il problema agli organi preposti all'accertamento equivale dunque a voler ignorare l'esistenza del problema. Fra l'altro, amministratori, dirigenti e singoli addetti hanno una mobilità piuttosto accentuata, potendo ricoprire più cariche contemporaneamente presso società diverse (gli amministratori) e potendo anche, nel tempo, mutare datore di lavoro (i dirigenti e gli altri lavoratori dipendenti). Questa « volatilità » dei possibili responsabili delle violazioni costringerebbe gli organi di investigazione a ricercare le prove della colpevolezza senza il contributo del soggetto interessato con grave pregiudizio dei diritti della difesa. Tutto ciò può generare due conseguenze negative: da un lato una gestione della giustizia tributaria all'insegna della superficialità e dall'altro il moltiplicarsi a dismisura delle sanzioni irraggiungibili, di cui la società rimarrebbe comunque responsabile in solido (il caso di inadempimento del soggetto punito).

Anche la correlazione del concordato con questo sistema è tutta da meditare. È possibile che se la società definisce il suo debito d'imposta, restano in vita le sanzioni in ossequio al principio della per-

sonalità? Ed, inoltre, come ultimo motivo di perplessità, ma non certo in ordine d'importanza, come si può realizzare la « personalizzazione » della sanzione senza istituire un casellario giudiziale, al fine di poter graduare la pena alla personalità del colpevole come emerge dai precedenti?

b) A corollario di quanto appena detto si osserva che attraverso l'applicazione del principio della responsabilità solidale una società di capitali possa essere chiamata a rispondere di (più) gravi sanzioni solo perché il soggetto cui le stesse sono state irrogate ha precedentemente commesso, in altri contesti, un gran numero di violazioni e dunque è gravemente recidivo.

c) Altro aspetto di riflessione riguarda la possibilità che una violazione resti di fatto impunita quando il contribuente si sia affidato ad un consulente il quale è responsabile solo in caso di dolo o colpa grave: non ricorrendo dunque tale circostanza, la sanzione appare teoricamente inapplicabile pur in presenza di una effettiva violazione.

d) Si ritiene conclusivamente che la personalizzazione della sanzione potrebbe ben essere attuata, prevedendo specifiche fattispecie nel catalogo delle infrazioni, ancorando la sanzione ai comportamenti effettivamente imputabili a ciascun soggetto, eventualmente in aggiunta alle sanzioni imputabili al soggetto societario interessato. Va da sé che le sanzioni personali dovrebbero in tal caso essere modulate in maniera da costituire un deterrente alla attitudine a compiere infrazioni: la loro misura dovrebbe tuttavia essere drasticamente ridotta.

Il catalogo delle infrazioni ricalca, sia pur semplificandolo ed unificandolo, l'assetto precedente, che pur tanta difficoltà interpretativa ha causato; inoltre, l'abbassamento delle parossistiche sanzioni precedenti risulta del tutto marginale ed insufficiente, ove si voglia davvero riportare il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente ad un livello

davvero comparabile con i sistemi repressivi vigenti nei paesi più avanzati. Al riguardo occorre considerare anche l'esistenza di un principio della Corte di giustizia europea sui criteri di commisurazione dell'entità delle sanzioni alla gravità dell'infrazione effettivamente compiuta, dovendosi ritenere che, delineata opportunamente una trincea difensiva contro la frode — effettiva e non solo presunta od affermata come è possibile talvolta osservare nei verbali della Guardia di Finanza od anche nelle richieste di rinvio a giudizio di qualche Pubblico Ministero — le sanzioni residualmente applicabili dovrebbero scoraggiare le infrazioni ma non espropriare il patrimonio del contribuente. Così una sanzione ragionevole dovrebbe sempre tener presente il danno effettivamente subito dall'Erario, consistente in un ritardato introito: in tal modo si potrebbe ipotizzare di ancorare la sanzione ad un multiplo dell'interesse legale applicabile, in modo da scoraggiare in modo consistente le pratiche semplicemente dilatorie: ma non mai permettere che il cumulo delle sanzioni ecceda il volume delle operazioni stesse poste in essere, rasentando l'espiazione del soggetto societario (che è pur sempre solidariamente responsabile con tutti gli amministratori dirigenti e preposti che venissero ritenuti autori della violazione). Di modo che, se una stessa infrazione può essere imputata, sia pure frazionatamente, ad un certo numero di persone, la sanzione si renderà dovuta per un numero pari di volte. Risultando presumibilmente oltre il patrimonio personale di ogni singolo autore della violazione, emerge che la solidarietà a carico della società di capitali può ingenerare un onere sanzionatorio davvero proibitivo, assai maggiore di quello applicabile secondo l'ordinamento oggi vigente, con evidente violazione dello spirito della legge di delega che alla lettera q) del comma 133 fa intendere una volontà di significativa riduzione quantitativa dell'impatto sanzionatorio. Sotto questo profilo, la stessa relazione al secondo schema di decreto potrebbe perfino essere considerata fuor-

vante quando segnala, nell'esempio fatto, una sostanziale riduzione delle sanzioni applicabili. È ben vero che l'esempio fatto si riferisce ad un imprenditore persona fisica, ma la sensazione di benevolenza che si vuole comunicare non trova poi riscontro, come sopra indicato, nella applicazione a soggetti societari di qualsiasi dimensione.

Per quanto riguarda i rapporti tra repressione penale e repressione amministrativa si insiste sulla opportunità di conoscere preventivamente l'assetto che il Parlamento sta dando su proposta del Governo alle nuove sanzioni penali. Esiste comunque un problema circa l'individuazione della « disposizione speciale » che si rende applicabile in caso di pluralità di sanzioni astrattamente applicabili ad una violazione (primo schema, articolo 14, comma 1).

I significati dell'espressione possono essere molteplici: (i) la sanzione più grave; (ii) la sanzione espressa dalla norma che meglio descrive la fattispecie concreta. L'interpretazione di cui al punto (i) è tuttavia notevolmente problematica perché non sarebbe agevole comprendere perché il legislatore non abbia usato direttamente l'espressione « sanzione più grave ».

Si evidenzia infine la mancata eliminazione di un frequente problema relativo al diritto di difesa di un soggetto chiamato a rispondere di violazioni compiute quando ricopriva un determinato incarico per conto di una società, e che vedrebbe violato il suo diritto di difesa a seguito della mancata collaborazione della società medesima. Tale violazione potrebbe essere tanto più grave se si considera l'assenza, tra le norme procedurali tributarie, di una disposizione simile a quella del C.p.p. che prevede che il pubblico ministero ricerchi anche le prove a favore del soggetto nei cui confronti si procede penalmente. Non risulta infatti che finora l'Amministrazione abbia compiuto azione alcuna per facilitare la difesa ditali soggetti.

In conclusione, sembra doversi prospettare l'urgente necessità di ritornare

davanti al Parlamento per prendere atto che il sistema delineato non si presta in alcun modo ad essere applicato alle grandi società di capitali. Si può invece ammettere che nelle società di capitali a ristretta base sociale (specie se i soci sono presenti nell'amministrazione), nelle società di persone e nelle imprese individuali, il disegno di « personalizzazione » della pena possa essere perseguito a condizione di delineare un sistema che non si traduca in una massa indiscriminata di « imputazioni ».

Il senatore Andrea PASTORE, nel condividere anch'egli le considerazioni espresse dal collega Tremonti, non può esimersi dal criticare il percorso finora seguito nella predisposizione degli schemi in esame, elaborati negli uffici ministeriali senza una previa verifica dei loro possibili effetti: analoga mancanza di confronto — tanto più grave se si pensa alla gravità delle sanzioni accessorie contenute negli schemi di decreto, incidenti direttamente sulla libertà di impresa — si ebbe peraltro in sede di approvazione della legge delega, per le note vicende parlamentari.

In ordine al primo provvedimento, lo stesso delinea una scelta legislativa che può definirsi di « pan-penalizzazione ». I principi cui esso si ispira possono infatti individuarsi nella funzione afflittiva, e non più risarcitoria, della sanzione fiscale, strutturata come una vera e propria sanzione penale, con applicazione delle norme fondamentali in materia penale, quali: la personalizzazione della pena, l'intrasmissibilità della sanzione agli eredi, la capacità di intendere e di volere, il concorso di più violazioni, il ravvedimento operoso ed il diritto alla difesa. Le obiezioni di fondo a tale scelta si incentrano sulla mancanza di regole per i comportamenti degli uffici in sede di determinazione della sanzione, anche in relazione alla graduazione della gravità ai fini degli elementi soggettivi del dolo e della colpa. Inoltre il riferimento alle condizioni economiche e sociali non sembra confacente

all'impianto sanzionatorio, e, quanto meno, dovrebbe essere collegato al tipo di violazione contestata.

Lo schema contraddice però i principi suesposti con numerose incongruenze e contraddizioni, quali, tra le principali, la presenza di sanzioni fisse, il mancato chiarimento circa il fatto se l'intrasmissibilità agli eredi riguardi solo le sanzioni in corso ovvero anche quelle già definite, nonché la sanzionabilità diretta dell'autore della violazione mediante sanzione commisurata alla capacità contributiva del rappresentato. Ulteriori perplessità derivano poi dal meccanismo che, ribadendo il persistere di una mentalità ormai superata, commina una sanzione sproporzionata salvo poi ridurla drasticamente in caso di ravvedimento *ex* articolo 13: peraltro la quasi totalità delle previsioni recate in tale articolo non dovrebbero da adito a nessuna sanzione, o per l'esiguità dell'inadempimento, ovvero per l'assoluta irrilevanza della violazione. Sarebbe preferibile la previsione della non punibilità per le fattispecie in materia di ravvedimento, cui potrebbero aggiungersene altre.

La disciplina del principio di specialità è poi assolutamente da rivedere, reintroducendosi nell'articolo 14 una sorta di pregiudiziale penale che non ha nulla in comune con il principio di specialità previsto dalla legge delega: va in proposito rammentato che l'elemento soggettivo che presiede ad un reato penale rileva, normalmente, solo se configurabile come dolo, mentre per una violazione amministrativa l'elemento soggettivo non è preso affatto in considerazione o lo è in maniera del tutto diversa. Infine, non si vede perché nell'articolo 23, comma 6, si stabilisca che una volta prestata cauzione o fidejussione, l'organo che procede possa (e non, invece, debba) adottare il provvedimento cautelare.

In ordine al secondo schema di decreto attuativo della lettera *q*) del comma 133, rileva l'eccessivo livello della sanzione stabilita dall'articolo 1,

comma 1, in riferimento alla possibilità che le imposte dovute siano minime ovvero nel caso in cui non siano dovute imposte. Quanto al comma 2 del medesimo articolo, sarebbe opportuno distinguere tra errore che determina un versamento inferiore al dovuto ed errore solo di esposizione del calcolo, cui faccia riscontro il versamento del dovuto. All'articolo 2 deve poi rilevare come si faccia una certa confusione tra omesso versamento e omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta: riterrebbe pertanto necessario escludere la sanzione per omessa dichiarazione in caso di effettivo versamento del dovuto, oltre che ridurre i minimi edittali. Valuta inoltre eccessiva la sanzione prevista dall'articolo 3, in quanto non rapportata alla gravità dell'omessa denuncia di variazione e, quindi, del danno che può derivarne all'Erario. All'articolo 8 comma 1, osserva che andrebbe stabilito che il mancato utilizzo dei modelli ministeriali sia sanzionabile solo se dia luogo a difficoltà per il fisco. Sull'articolo 9, comma 1, osserva che l'espressione « tenere scritture contabili » può essere interpretata sia come indisponibilità originaria delle scritture, sia come irregolarità nella tenuta delle stesse e, se si accedesse a questa seconda interpretazione, ne discenderebbe una sanzionabilità non collegata alla gravità della violazione, che potrebbe essere anche ininfluenza sul piano fiscale.

Quanto al terzo schema di decreto, anche esso riferito alla lettera *q*) del comma 133, rinvia ad uno specifico documento che lascia agli atti della Commissione l'elencazione di specifiche osservazioni sui vari punti dell'articolato: in tale documento sono altresì contenute ulteriori considerazioni su alcuni aspetti degli altri due schemi di decreto dei quali, per brevità non ha in precedenza dato conto.

Il deputato Gianfranco CONTE, osserva come l'esame finora svoltosi sui provvedimenti in materia sanzionatori evidenzi

un impoverimento dell'attività della Commissione, il cui dibattito è sempre più dovuto alla partecipazione attiva dell'opposizione, con una presenza sempre più episodica dei componenti appartenenti alla maggioranza. Ciò, tra l'altro, indebolisce l'efficacia dei pareri espressi nei confronti del Governo. A tal fine ritiene non sufficiente quanto detto nella seduta di ieri dal Ministro delle finanze, del quale ritiene opportuna una più assidua presenza in Commissione.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, intervenendo in replica, sottolinea l'importanza degli interventi finora effettuati sugli schemi in esame, dei quali terrà il dovuto conto ai fini della formulazione del parere. Con riferimento al dibattito finora svoltosi, osserva che un elemento ricorrente è ravvisabile sulla questione della personalizzazione della sanzione, vale a dire della riferibilità della stessa alla persona autrice della violazione. Su tale aspetto ritiene indispensabile distinguere i casi in cui si è in presenza di dolo o colpa grave ovvero di colpa lieve, dovendosi attribuire l'irrogazione della sanzione al rappresentante solo nei primi due casi. Un secondo problema sembra consistere nell'imputare la sanzione alla persona fisica che ha commesso la violazione, rapportandone però la commisurazione al patrimonio del soggetto rappresentato: su tale aspetto si potrebbe pensare alla fissazione di limiti massimi edittali. Una ulteriore questione concerne l'individuazione dei soggetti — persone fisiche che potrebbero essere coinvolti dalla nuova disciplina: a tal fine potrebbe fin d'ora precisarsi, in attesa di più precise elencazioni, che si fa riferimento ai soli rappresentanti legali ovvero ai responsabili di ufficio delle società. Quanto, da ultimo, al principio di specialità, osserva che la sua applicazione nei termini configurati nei provvedimenti potrebbe per assurdo far venir meno gli effetti deterrenti perseguiti dagli stessi, poiché alla persona fisica cui viene addebitata la san-

zione potrebbe convenire l'applicazione di una sanzione penale rispetto a quella amministrativa, ben più elevata sotto il profilo pecuniario: su tale questione l'esercizio della delega andrebbe attentamente ponderato.

Conclusasi con la replica del relatore la discussione del provvedimento, il Presidente, Salvatore BIASCO, comunica che, conseguentemente le sedute della Commissione previste per domani non avranno più luogo. Indi, rammentato che, diversamente da quanto ieri stabilito, il termine per la presentazione del parere da parte del relatore rimane confermato per le ore 17 di venerdì 24 ottobre, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti e di altre proposte di parere è stato fissato per le ore 18 di giovedì 30 ottobre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente, Salvatore BIASCO propone che, differentemente da quanto stabilito nella seduta di ieri, sulla base di intese con i rappresentanti dei Gruppi, i lavori della Commissione nelle prossime due settimane saranno così articolati:

*Martedì 28 ottobre ore 20.*

Audizioni informali dei rappresentanti del Ministero delle Finanze e delle associazioni dell'artigianato sullo schema di decreto legislativo concernente l'IRAP, l'IRPEF e la finanza locale.

*Mercoledì 29 ottobre ore 12,30.*

Audizioni informali del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e della Confindustria sul medesimo schema di decreto.

*Giovedì 30 ottobre ore 12,30.*

Audizioni informali di Confcommercio, Confesercenti ed ABI sullo stesso schema di decreto.

*Martedì 4 novembre, ore 19,30.*

Votazione degli schemi di decreti legislativi in materia di sanzioni.

Ulteriori audizioni sullo schema di decreto in materia di IRAP, IRPEF e finanza locale verranno effettuate, mercoledì 5 e giovedì 6 novembre.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14,15.**